

A) OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU - TASI

Riferimenti normativi	Termine	Imposta	Sanzione ridotta a decorrere dal 1° gennaio 2016	Interessi*
<p>SPRINT</p> <p>- Art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs 471/1997</p> <p>- Art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs 472/1997</p>	Entro il 14° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo	Tributo non versato	0,1% giornaliero dell'importo non versato (fino ad un massimo del 1,4%)	<p>Tasso legale pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,8% dal 01/01/2019</li> <li>- 0,3% dal 01/01/2018</li> <li>- 0,1% dal 01/01/2017</li> <li>- 0,2% dal 01/01/2016;</li> <li>- 0,5% dal 01/01/2015;</li> <li>- 1% dal 01/01/2014;</li> <li>- 2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013;</li> </ul>
<p>BREVE</p> <p>- Art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs 471/1997</p> <p>- Art. 13, comma 1, lett. a) D.lgs 472/1997</p>	Dal 15° al 30° giorno di ritardo dal mancato pagamento dell'acconto e/o del saldo	Tributo non versato	1,5% dell'importo non versato (1/10 del 15%)	
<p>MEDIO -</p> <p>- Art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs 471/1997</p> <p>- Art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs 472/1997</p>	<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</p> <p>Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore</p>	Tributo non versato	1,67 % dell'importo non versato (1/9 del 15%)	
<p>LUNGO</p> <p>- Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/1997</p> <p>- Art. 13, comma 1 e 3, D.lgs 471/1997</p>	<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene entro:</p> <p>1 anno dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto e/o al saldo</p>	Tributo non versato	3,75% dell'importo non versato (1/8 del 30%)	

Riferimenti normativi	Termine	Imposta	Sanzione ridotta a decorrere dal 1° gennaio 2016	Interessi*
<p>*- Interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Tasso legale pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,8% dal 01/01/2019</li> <li>- 0,3% dal 01/01/2018</li> <li>- 0,1% dal 01/01/2017</li> <li>- 0,2% dal 01/01/2016;</li> <li>- 0,5% dal 01/01/2015;</li> <li>- 1% dal 01/01/2014;</li> <li>- 2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013.</li> </ul> <p>Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento in autoliquidazione fino alla data del versamento eseguito ai fini del ravvedimento.</p> <p>La formula è la seguente: (Imposta non versata moltiplicata per il tasso legale moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo diviso 36.500.</p> $\frac{\text{Imposta non versata} \times \text{tasso legale} \times \text{giorni di ritardo}}{36.500}$				

## ATTENZIONE

Nel caso di scadenza dei termini di legge per il ravvedimento e, prima che sia iniziata l'attività accertativa da parte dell'ufficio, è possibile regolarizzare gli omessi, parziali e tardivi pagamenti, relativi ad annualità pregresse, con il pagamento spontaneo dell'importo dovuto e delle sanzioni del 30% ridotte al 50% (IMPORTO DOVUTO + 15% DELL'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI SANZIONI + INTERESSI) e la comunicazione all'Ufficio dell'avvenuto pagamento.

Art. 24 bis "Regolarizzazione spontanea tardiva" del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" approvato con la deliberazione consiliare n°50 del 18/05/2016.